

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso OI/2/2010/GG - Notevole ritardo nel pagamento in un caso specifico**

Decisione

**Caso OI/2/2010/GG - Aperto(a) il 01/02/2010 - Decisione del 21/04/2010 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Nessuna ulteriore indagine giustificata ) |

Nel contesto dell'indagine di propria iniziativa relativa alla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione (indagine OI/1/2009/GG), il Mediatore è venuto a conoscenza di un caso in cui si era verificato un ritardo di 754 giorni prima che fosse effettuato un pagamento.

A prima vista, sembrava corretto presumere che questo caso costituisse un'eccezione. Il Mediatore ha anche osservato che in questo caso erano stati pagati interessi per il tardivo pagamento e che non risultava essergli stata presentata alcuna denuncia al riguardo. Il Mediatore, pertanto, ha ritenuto che fosse opportuno esaminare la questione separatamente dall'indagine generale di propria iniziativa summenzionata sulla tempestività dei pagamenti da parte della Commissione.

Il 15 marzo 2010, i rappresentanti del Mediatore hanno ispezionato il fascicolo della Commissione relativo al caso summenzionato.

In occasione dell'ispezione, la rappresentante della Commissione ha precisato che il notevole ritardo che si era verificato nel caso in questione era dipeso da una grave carenza di personale in quel periodo, che a sua volta era stata causata da un elevato ricambio di personale. La rappresentante della Commissione ha sottolineato che da allora la tempestività dei pagamenti nella sua direzione era migliorata significativamente.

Il Mediatore ha osservato che le informazioni che gli erano state fornite durante l'ispezione del fascicolo della Commissione sembravano confermare tale dichiarazione.



Secondo il Mediatore, il caso in esame sembrava quindi costituire un esempio estremo di ritardo di pagamento, ma non era sintomatico di un problema endemico. Per essere più precisi, anche se i ritardi dei pagamenti continuano a porre un problema reale (che sarà considerato nell'indagine OI/1/2009/GG), nulla suggeriva che situazioni estreme come quella in esame potessero ripetersi.

Ad ogni modo, il Mediatore ha osservato che il caso in esame e i problemi che aveva sollevato (compresa la questione del ritardo che si era verificato) erano già stati esaminati dalla Corte dei conti.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi per indagare ulteriormente sul caso.

Strasburgo, 21 aprile 2010

Signor Presidente,

Il 1° febbraio 2010 le ho comunicato che avevo deciso di avviare un'indagine d'iniziativa relativa a un caso in cui si è verificato un ritardo considerevole prima che la Commissione europea procedesse all'esecuzione di un pagamento dovuto in base a un contratto. Vi ho inoltre informato che, al fine di evitare eventuali lavori superflui da parte della Commissione, ho ritenuto opportuno avviare la mia indagine ispezionando i documenti relativi a detto caso al fine di verificare se fosse necessario chiedere un parere formale alla Commissione in questo caso.

Il 15 marzo 2010 i miei rappresentanti hanno esaminato il fascicolo della Commissione.

Vi scrivo ora per informarvi sui risultati delle indagini che sono state fatte.

## **I MOTIVI DELL'INDAGINE D'INIZIATIVA**

L'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce al Mediatore europeo il potere di condurre indagini di propria iniziativa in relazione a eventuali casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, degli organi, delle agenzie e degli uffici dell'Unione.

Il 17 febbraio 2009 il Mediatore ha informato la Commissione di aver deciso di avviare un'indagine d'iniziativa sulla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione (indagine OI/1/2009/GG).

L'indagine è ancora in corso.

Il 30 ottobre 2009 la Commissione ha fornito al Mediatore alcune informazioni che aveva richiesto con lettera del 24 giugno 2009. Tra l'altro, la Commissione ha fornito dettagli sui



cinque casi in cui nel 2008 erano stati pagati gli importi più elevati degli interessi dovuti a ritardi di pagamento.

Secondo tali informazioni, un caso riguardava un pagamento a un "istituto pubblico" in cui si era verificato un ritardo di 754 giorni.

Si è trattato di un ritardo eccezionale. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che fosse opportuno esaminare più da vicino il caso in esame.

A prima vista, sembrava giusto presumere che il caso in esame costituisse un'eccezione. Il Mediatore ha inoltre osservato che nel caso di specie erano stati pagati interessi di mora e che non sembrava che gli fosse stata presentata alcuna denuncia al riguardo.

Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno esaminare il caso separatamente dalla summenzionata indagine di iniziativa generale sulla questione della tempestività dei pagamenti da parte della Commissione (indagine OI/1/2009/GG).

Decide pertanto di avviare la presente indagine d'iniziativa.

## **L'INCHIESTA**

Il 15 marzo 2010 i rappresentanti del Mediatore hanno ispezionato il fascicolo della Commissione relativo al caso summenzionato.

I risultati dell'ispezione possono essere riassunti come segue:

Il progetto in questione mirava a promuovere l'energia pulita e le tecnologie dei trasporti in America latina e nei Caraibi ("OLA", numero di progetto NNE5/81/2002). Ha coinvolto un coordinatore del progetto e 14 appaltatori.

Nel 2005 la Commissione ha sospeso i pagamenti a uno dei contraenti a causa di un sospetto di frode. Tuttavia, in base ai termini del contratto in questione, ciò non ha influito sulla situazione delle altre parti del presente contratto.

Secondo le condizioni del presente contratto, il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità doveva essere effettuato entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si è ritenuto di aver approvato, l'ultimo progetto da realizzare.

L'ultimo progetto è stato inviato il 29 aprile 2005.

Il 26 maggio 2005 la Commissione ha registrato la richiesta di pagamento finale presentata dal coordinatore del progetto. Il pagamento richiesto ammontava a 522 249,84 EUR.



Il 29 luglio 2005 il responsabile del progetto della Commissione ha inviato osservazioni tecniche dettagliate e ha chiesto informazioni supplementari al consorzio. Tale richiesta è stata respinta dal coordinatore del progetto in quanto era stata inviata dopo la scadenza del termine per l'approvazione dell'ultimo progetto da fornire.

Il pagamento è stato effettuato solo il 17 ottobre 2007.

Il 22 novembre 2007 il coordinatore del progetto ha chiesto il pagamento di interessi a causa di ritardi di pagamento.

Il 7 aprile 2008 la Commissione ha informato il coordinatore del progetto che tale richiesta era stata accolta. Secondo la Commissione, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato il 23 settembre 2005. Un importo di 38 298,80 EUR è stato versato per coprire il ritardo di 754 giorni calcolato dalla Commissione.

Il 14 aprile 2008 un membro della Corte dei conti europea ha scritto a Piebalgs, vicepresidente della Commissione, in merito a taluni errori riscontrati in relazione alla gestione del progetto in questione.

## **LA DECISIONE**

### **1. Per quanto riguarda il ritardo verificatosi nel caso di specie**

1.1 Il Mediatore osserva che nel caso di specie si è verificato un ritardo straordinario o superiore a due anni. La Commissione stessa ha calcolato che il ritardo è esteso a 754 giorni. Dato che il coordinatore del progetto non sembra aver sollevato obiezioni, il Mediatore ritiene che la sua valutazione possa basarsi su tale cifra.

1.2 Anche se ciò non è pertinente per il calcolo del ritardo ai sensi del contratto, è utile notare che la Commissione sembra aver ripreso i suoi lavori sul contratto alla fine di marzo o all'inizio di aprile 2007. Tuttavia, il ritardo che si è verificato rimarrebbe molto consistente anche se si considerasse solo il periodo compreso tra settembre 2005 e marzo 2007.

1.3 In occasione dell'ispezione, il rappresentante della Commissione ha sottolineato che il ritardo sostanziale che si era verificato nel caso di specie era dovuto a una grave mancanza di personale all'epoca, causato a sua volta da un elevato ricambio di personale. Il rappresentante della Commissione ha sottolineato che la tempestività dei pagamenti all'interno della sua direzione è migliorata notevolmente da allora.

1.4 Il Mediatore osserva che le informazioni che gli sono state fornite durante l'ispezione del fascicolo della Commissione sembrano confermare tale dichiarazione.



1.5 Secondo il Mediatore, il caso in esame sembra quindi costituire un esempio estremo di ritardo nel pagamento, ma non un'indicazione di un problema endemico. Per essere più precisi, mentre i ritardi di pagamento rappresentano ancora un problema reale (che sarà considerato nell'OI/1/2009/GG), nulla suggerisce che situazioni estreme come quella del caso di specie potrebbero ripetersi attualmente o in futuro.

1.6 In ogni caso, il Mediatore osserva che il caso in esame e i problemi che ha suscitato (compresa la questione del ritardo verificatosi) sono già stati esaminati dalla Corte dei conti.

## 2. Conclusione

2.1 In considerazione di quanto precede, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini in questo caso.

2.2 La presente indagine può quindi essere chiusa sulla base dei risultati dell'ispezione del fascicolo della Commissione, senza dover chiedere un parere alla Commissione.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS